

# Esiti del negoziato UE-UK

*Cosa cambia per le  
imprese dal 1° gennaio  
2021...*



On-line  
*21 dicembre 2020*

Fulvio Liberatore



*i vantaggi di una dogana semplice*



# EORI!!!

- La prima raccomandazione delle autorità unionali e britanniche alle imprese è il possesso un codice **EORI** (*Economic Operator Registration and Identification*), **INDISPENSABILE** per effettuare operazioni doganali
- In UE, esso è attribuito automaticamente dalle autorità doganali alla prima operazione doganale
- Ma può anche essere richiesto, in Italia, **preventivamente**, sull'apposito portale ADM

# EORI SÌ... MA QUALE??

- EORI UK
- EORI GB
- EORI UE
- EORI IT...



# EORI GB



- I (numerosissimi!) operatori economici britannici dovranno provvedere, se vorranno importare o esportare dalla o verso la UE (ma anche da qualunque altro Paese),
- A richiedere il codice **EORI GB!** (e non UK!)
- Saranno esclusivamente gli operatori stabiliti in UK a dover richiedere il codice EORI GB
- **NON** gli operatori unionali! Che dovranno accontentarsi del loro codice EORI (IT, FR etc.)

# EORI GB PER OPERATORI UE

-  Nel caso in cui un operatore UE fosse titolare di una *legal entity* in UK, **questa dovrà richiedere un codice EORI GB**
-  E così potrebbero scegliere di fare anche operatori UE che volessero operare attraverso **un FISCAL (& CUSTOMS) REPRESENTATIVE oppure un TAX AGENT**
-  tenendo indenni i clienti UK dalla richiesta di EORI!

# UN NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICA UK?

- Il codice *HS (Harmonised System: prime 6 cifre del codice delle merci, commodity code, NC o come lo vogliamo chiamare...)* è *uguale a livello globale (UK included)*
- *Dopo la sesta cifra:* ad oggi, il *Global Tariff di UK - UKGT* (ossia TARIC) è *allineato* alla NC adottata dalla UE (attenzione ai consueti cambiamenti nella NC da inizio 2021: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577!)
- Tuttavia, dal 1° gennaio 2021 **interverranno alcuni cambiamenti** nel codice a 8 (**NC**) e 10 cifre (**TARIC**)

# PRINCIPALI CAMBIAMENTI

-  UK ha **semplificato** il sistema (*13.000 codici!*), eliminando molte suddivisioni ritenute non funzionali (specialmente in ambito Agrifood), oltretutto riducendo, talora significativamente, i dazi MFN
-  Il sistema di *commodity code* UK codificherà i prodotti con **8 cifre (anche all'import)** e solo **alcuni** codici presenteranno **10 cifre**
-  I dettagli sono consultabili sul *Global Tariff Tool* e sul file .xlsx fornito da *European Data Portal* <https://www.europeandataportal.eu/en>

commodity	description	cet_duty_rate	ukgt_duty_rate	change
8414302010	Compressors for refrigerating equipment, of a power $\leq 0,4$ kW - For use in civil aircraft	0.0%	0.0%	No change
84143081	Compressors for refrigerating equipment, of a power $> 0,4$ kW, hermetic or semi-hermetic	2.2%	2.0%	Simplified
8414308110	Compressors for refrigerating equipment, of a power $> 0,4$ kW, hermetic or semi-hermetic	0.0%	0.0%	No change
8414308150	Hermetic or semi-hermetic variable-speed electric scroll compressors, with a nominal power	2.2%	2.0%	Simplified
8414308160	Hermetic rotary compressors for Hydro-Fluoro-Carbon (HFC) refrigerants: - driven by `on-	2.2%	2.0%	Simplified



# INCOTERMS®

**DAP** DELIVERED AT PLACE – (A:Venditore) assume rischi e oneri fino a luogo (non un terminal) convenuto **ESCLUSI** scarico della merce e oneri doganali

**DDP** DELIVERED DUTY PAID – (A) assume tutti i costi e gli oneri fino al luogo convenuto, tutto incluso, salvo lo scarico della merce

**EXW** EX WORKS – tutto a carico del compratore (B: Compratore) compreso il carico nel magazzino del venditore e i costi connessi alle operazioni doganali di esportazione

**FCA** FREE CARRIER – il venditore (A) assume rischi e oneri relativi al caricamento del mezzo di trasporto e alle formalità doganali

# NESSUN OBBLIGO!

- Gli operatori possono liberamente scegliere come organizzarsi per trasporto, sdoganamento, scarico delle merci etc.
- E possono avvalersi degli Incoterms® per disciplinare questi aspetti del contratto
- **Ma non vi è a livello normativo, né di prassi, l'obbligo di adottare un Incoterms® rispetto ad un altro**

# VENDERE **DDP** DA UE A UK

- Fino ad ora negli scambi tra UE e UK la **resa DDP non comportava nulla di particolare** perché, trattandosi di scambi intraUE, non v'era dazio né dogana,
- **dal 1.01.2021**, la resa DDP comporta, per il venditore, non solo l'obbligo per il venditore di pagare lui (venditore) i dazi all'import ma anche quello di provvedere a **TUTTE LE FORMALITÀ DOGANALI**
- Il che implica, stando ad una interpretazione molto restrittiva delle regole relative alla resa DDP...

# DDP E *RAPPRESENTANZE*...

- ... la necessità, per il Venditore, qualora egli si obblighi a garantire un DDP “pieno”, di **procedere a sdoganare A SUO NOME e PER SUO CONTO** la merce destinata al Compratore (il cliente),
- procedendo alla nomina di un
- **RAPPRESENTANTE FISCALE** oppure di un **TAX AGENT**
- che, magari, svolgerà anche la funzione di **RAPPRESENTANTE DOGANALE INDIRETTO!**



# POSSIAMO EVITARLO???

- Certamente! Naturalmente, la soluzione più semplice sarebbe nel...
- **NON USARE LA RESA DDP!**
- Ma è anche possibile prevedere, **ESPLICITAMENTE IN CONTRATTO**, che
  - la vendita sia **VAT EXCLUDED**
  - Il *compratore assuma il ruolo di IMPORTATORE* anche a “fini doganali” (for the *customs formalities*)

# LONG... TD E OP!



BUSINESSEUROPE

**incu**  
INTERNATIONAL NETWORK OF CUSTOMS UNIVERSITIES

*easy frontier*  
i vantaggi di una dogana semplice

<p><b>I STEP</b></p>	<p>Dichiarazioni rilasciate PRIMA del 31.12.2020 per merci contenenti prodotti UK</p>	<p>Saranno considerate valide esclusivamente per le merci esportate PRIMA del 31.12.2020</p>
<p><b>II STEP</b></p>	<p><i>Dichiarazioni rilasciate DOPO il 31.12.2020</i></p>	<p><i>In caso di mancato accordo, esse NON AVRANNO ALCUN VALORE, neppure RETROATTIVO</i></p>
	<p><i>Dichiarazioni rilasciate PRIMA del 31.12.2020 ma che scadono oltre il 1.01.2021</i></p>	<p><i>Se riferite a merci GIÀ consegnate in UE prima del 31.12.2020, saranno VALIDE per la preferenzialità dei prodotti cui si riferiscono PURCHÈ le componenti UK vengano considerate come merci NON ORIGINARIE</i></p>



# OPPORTUNITÀ?

- Cogliamo l'occasione! Per intraprendere
- Percorsi di *ottimizzazione della propria compliance doganale*
- Utilizzando **le semplificazioni già previste dal Codice Doganale dell'Unione** (e dalla nostra normativa!)

➤ Prepariamoci dunque alle *semplificazioni* che interverranno nei prossimi anni!

- Sdoganamento centralizzato
- Iscrizione nelle scritture del dichiarante
- Self-assessment (Autovalutazione)

➤ Tutte basate sull'**AFFIDABILITÀ** e sul **rapporto di FIDUCIA** tra operatore e autorità di controllo

# GIÀ DA OGGI!

 Le aziende possono già iniziare a ragionare sull'utilizzo della procedura di sdoganamento *in house* nota come

 **ORDINARIA PRESSO LUOGO (approvato)**, in UK *Designated Export Place (DEP)*

 che consente di eliminare la necessità della presentazione fisica delle merci in dogana!

# SDOGANAMENTO IN HOUSE

-  Dal 1 maggio 2016, è possibile (previa autorizzazione come LUOGO APPROVATO)
-  SDOGANARE le proprie merci presso la propria sede (o presso i propri magazzini, anche esterni)! E per 23 ore al giorno!
-  Ossia, è possibile “**trasformare**” la propria sede in una *dogana personalizzata e autogestita!*

# VANTAGGI?

-  Se ci si attiva per la **ORDINARIA PRESSO LUOGO**
-  TUTTE le dichiarazioni doganali possono essere prodotte
  -  **DIRETTAMENTE IN AZIENDA** e
  -  **DISPONENDO IMMEDIATAMENTE DELLA BOLLETTA**
-  completa di MRN (il codice che identifica tutti gli atti doganali, **Master Reference Number**)! E con il Visto Uscire (iVisto) *prelevabile automaticamente* dal Sistema Informativo Doganale!



# RIDUZIONE DI

## TEMPI

## COSTI

■ Ordinaria

■ Sdoganamento in house



# NEWS!!

-  La nostra ADM, con Circolare n.49 del 18.12.2020, ha introdotto, proprio per rendere fluide le operazioni doganali post periodo di transizione,
-  Una GRANDE SEMPLIFICAZIONE nella procedura per ottenere il LUOGO APPROVATO (*autocertificazione dei requisiti!*)
-  I dettagli tutti nella Circolare e nell'Allegato modulo di richiesta!

# PRINCIPALI FONTI UK

- 🇬🇧 Border Operating Model <https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model>
- 🇬🇧 UK.GOV - The UK transition: time is running out <https://www.gov.uk/transition> questo link
- 🇬🇧 UK Global Tariff Tool <https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021>
- 🇬🇧 Get an EORI number <https://www.gov.uk/eori>
- 🇬🇧 Taxation (Cross-Border Trade) Act <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/enacted/data.pdf>
- 🇬🇧 Certify an export health certificate <https://www.gov.uk/guidance/certify-an-export-health-certificate>

# CHECKLIST



- Verificare i **codici HS** delle merci scambiate
- Verificare l'eventuale necessità di **licenze e permessi** (ad es., dual use, nullaosta sanitari, certificati di origine...) per le merci in uscita da UK e dalla UE
- Verificare se il trasportatore si è attrezzato per il **GVMS** e il rilascio dei **GMR!**
- Considerare le implicazioni relative agli **Incoterms®**
- Verificare **come si è organizzato il cliente GB** (*Designated Export Place?* *EORI GB?* *Utilizzo di intermediari?*)
- Chiedere se il proprio cliente o fornitore è autorizzato **AEO**
- Richiedere per tempo i **Carnet ATA** alla Camera di Commercio

# Esiti del negoziato UE-UK

***Cosa succede il 1°  
gennaio 2021***



On-line  
***21 dicembre 2020***

**Fulvio Liberatore**



*i vantaggi di una dogana semplice*